



Il Presidente

OMISSIS

Fascicolo n. 4690/2024

Oggetto: Richiesta di parere del SG della Città Metropolitana di OMISSIS in merito al conferimento dell'incarico di componente del CdA della Fondazione OMISSIS ad un consigliere metropolitano della citata Città Metropolitana (rif. prot. ANAC n. 112278 del 30.09.2024)

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato chiesto all'Autorità di chiarire se la nomina di un consigliere della Città Metropolitana di OMISSIS a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione OMISSIS, con l'esplicita prescrizione che al medesimo non potranno essere conferite deleghe gestionali, possa configurare l'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39/2013 - si rappresenta quanto segue.

L'art. 7, comma 2, lettera d) del d.lgs. n. 39/2013 dispone quanto segue: *"A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia (...) che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti (...) d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione"*.

Dirimente nel caso in esame è l'incarico in destinazione che si intende conferire.

Invero, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. l), d.lgs. n. 39/2013, per *"incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico"*, si intendono *«gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico»*.

L'incarico di membro del CdA della Fondazione in esame non rientra, quindi, nell'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. d), limitata, invece, ai soli incarichi di Presidente, amministratore delegato o assimilabili (sul punto, cfr. Orientamento n. 14 del 30 aprile 2015). Infatti, allo stato degli atti, non risultano da attribuire neppure deleghe gestionali a tale soggetto da nominare.

Tale orientamento è ribadito anche in più pronunce dell'Autorità, tra cui nella Delibera n. 373/2019.

Pertanto, non essendo integrato il requisito in destinazione della natura giuridica dell'incarico da conferire, non risulta integrata l'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 39/2013.



Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 6 novembre 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente